

ACCERTAMENTO

Legittima la notifica dell'accertamento all'indirizzo indicato in dichiarazione

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È **legittimo** l'avviso di accertamento notificato presso l'indirizzo indicato in dichiarazione, anche se **diverso da quello di residenza**. È questo il **principio** ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20017, depositata ieri, **14 luglio**.

Il caso riguarda una contribuente raggiunta da un **avviso di accertamento** ai fini del recupero di maggiore Irpef in relazione al **periodo d'imposta 2007**. L'avviso di accertamento veniva però notificato presso il **domicilio indicato nel modello 730 relativo all'anno 2011**, ragion per cui veniva **impugnato** (unitamente alla successiva comunicazione di Equitalia) per **irritualità della notifica**.

Il **comune indicato nel modello 730** era infatti **diverso da quello di residenza**.

I giudici di secondo grado avevano tuttavia **rigettato l'appello** proposto dalla contribuente, ritenendo operante, nel caso di specie, l'[articolo 58, comma 4, D.P.R. 600/1973](#), in forza del quale **"Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto"**.

La **dichiarazione del contribuente**, riportata nel modello 730, era dunque **vincolante per gli Uffici**.

La **contribuente proponeva** pertanto **ricorso per Cassazione**, evidenziando invece il contenuto del successivo [articolo 60, comma 1, lett. d\) dello stesso D.P.R. 600/1973](#), che riconosce al contribuente la facoltà **"di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al**

competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate”.

Invero, la norma appena richiamata è stata modificata dal **D.L. 78/2010** con il quale è stato **eliminato ogni richiamo alla “dichiarazione annuale”**, prima espressamente **citata** quale modalità per l'elezione del domicilio.

Le **“dichiarazioni”** richiamate dall'[articolo 58](#) dello stesso D.P.R. 600/1973, invece, ad avviso della contribuente dovevano essere intese quali **“dichiarazioni in atti”** (pubblici e privati) e **non come “dichiarazioni dei redditi”**.

La **Corte di Cassazione**, tuttavia, **non ha accolto queste eccezioni**, ritenendo necessario distinguere le ipotesi di **cambio di residenza** da quelle di **originaria difformità tra residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi**.

In quest'ultimo caso la Corte, richiamando le precedenti pronunce, ha ribadito la **“validità della notifica effettuata presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, e ciò anche quando il perfezionamento della notifica sia avvenuto tramite il meccanismo della compiuta giacenza dell'atto, nonostante tale indicazione sia difforme rispetto alle risultanze anagrafiche”**.

Proprio in considerazione del fatto che l'[articolo 10 L. 212/2000](#) richiede di improntare i rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria ai **principi di collaborazione e buona fede**, è stata pertanto ritenuta **corretta la notificazione effettuata presso il recapito coincidente con quello indicato in dichiarazione**, anche se **diverso da quello risultante dai pubblici registri anagrafici**.